

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI

RICORSO PER

AURIEMMA ALFONSO nato a Somma Vesuviana (NA) il 21.01.1956, C.F. RMM LNS 56A21 I820J, rappresentato e difeso, dall'Avv. Ferdinando Gelo come da mandato e procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata in Napoli, Corso Lucci n. 102, presso la sede della UIL Scuola.

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli in persona del Ministro p.t. domiciliato ope legis in Napoli Via Diaz 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Nonché nei confronti dei controinteressati

- VESPA ROBERTA nata a Napoli 08/02/1973, residente in Via S. Antonio a Capodimonte, 46 80131 NAPOLI.
- FIERRO VINCENZO nato a Napoli il 20/07/1961, residente in Via S. Alfonso dei Liguori, 16 80131 NAPOLI.
- ESPOSITO GIUSEPPE nato a Napoli il 18.12.1957, residente in Viale Moscatti n. 10, Cercola (NA).

per l'annullamento previa sospensione

1. Del decreto Prot. n. A00USPNA 2431 del 28.08.2010 a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli con il quale sono state approvate le graduatorie provinciali permanenti definitive dei Concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del d.lgs. 297/1994 per il reclutamento di personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, relative ai profili professionali di Assistente amministrativo, Assistente Tecnico, Guardarobiere, Collaboratore Scolastico, Addetto Azienda Agraria, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un errato punteggio per titoli di servizio nelle graduatorie relative ai profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico.
2. Della graduatoria provinciale permanente definitiva del Concorso per soli titoli di cui all'art. 554 d.lgs. 297/1994, per il Profilo di Assistente Amministrativo, nella parte in

cui non riconosce al Signor Auriemma alcun punteggio per il servizio prestato alle dipendenze del Comune di Somma Vesuviana dal 14/12/1981 al 13/12/1994, dapprima quale “addetto alle pulizie” nelle scuole materne e quindi quale “accompagnatore di scuolabus” presso il 3° Circolo Didattico..

3. Della graduatoria provinciale permanente definitiva del Concorso per soli titoli di cui all’art. 554 d.lgs. 297/1994, per **il Profilo di Collaboratore Scolastico**, nella parte in cui non riconosce al Signor Auriemma alcun punteggio per il servizio prestato alle dipendenze del Comune di Somma Vesuviana dal 14/12/1981 al 13/12/1994, dapprima quale “addetto alle pulizie” nelle scuole materne e quindi quale “accompagnatore di scuolabus” presso il 3° Circolo Didattico.

Nonché per l’annullamento di tutti gli atti ad essi presupposti e/o conseguenti .

PREMESSO

- Che, con Decreto Prot. n. AOODRCAUff.Dir. 4891/U del 12.03.2010, pubblicato il 19.03.2010, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale della Campania ha indetto il concorso per soli titoli ai sensi dell’art. 554 del d.lgs. 297/1994 per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti delle province di NAPOLI - AVELLINO - BENEVENTO - CASERTA - SALERNO concernenti il profilo professionale dell’area B –**ASSISTENTE AMMINISTRATIVO** - del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola.
- Che, con decreto AOODRCAUff.Dir. 4901/U del 12.03.2010 pubblicato il 19.03.2010, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca , Direzione Generale della Campania, ha indetto altresì il concorso per soli titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti delle province di NAPOLI - AVELLINO - BENEVENTO - CASERTA - SALERNO concernenti il profilo professionale dell’area **A – COLLABORATORE SCOLASTICO** - del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola.
- Che, il ricorrente ha richiesto di partecipare ai concorsi indetti per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico.

- Che, a tal fine, ha richiesto la valutazione del servizio prestato alle dipendenze del Comune di Somma Vesuviana, dal 14/12/1981 al 13/12/1994, dapprima quale “addetto alle pulizie” nelle scuole materne e quindi quale “accompagnatore di scuolabus” presso il 3° Circolo Didattico.
- Che, con Sentenza n. 412 del 10.11.1994, il TAR Campania, Sede di Napoli, Sez. V, ha accertato che il suddetto servizio è stato prestato dal signor Auricemma in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato instaurato con l'Ente Locale. (vedi certificato di servizio ril
- Che, i profili di “addetto alle pulizie” e di “accompagnatore di scuolabus” sono corrispondenti a quello di “collaboratore scolastico”, ai sensi della tabella di corrispondenza, definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000 di cui all'Allegato H all'Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23.02.2009.
- Che, con decreto Prot. n° A00USPNA 2431 del 28/08/2010 a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, sono state approvate le graduatorie definitive dei Concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del d.lgs. 297/1994 per il reclutamento di personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, relative ai profili professionali di Assistente amministrativo, Assistente Tecnico, Guardarobiere, Collaboratore Scolastico, Addetto Azienda Agraria.
- Che, il ricorrente è stato inserito nella graduatoria relativa al profilo di Assistente Amministrativo al posto 1037 con punti 25,67 e nella graduatoria relativa al profilo di Collaboratore Scolastico al posto 1869 con punti 19,10.
- Che, l'interessato lamenta la mancata valutazione del servizio prestato alle dipendenze del Comune di Somma Vesuviana ai fini dell'attribuzione di ulteriore punteggio nelle graduatorie impugnate.
- Che, i reclami proposti in via amministrativa dal candidato sono rimasti privi di riscontro.

Tanto premesso, l'istante impugna i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti

MOTIVI

1 – Illegittimità della graduatoria relativa al Profilo di Assistente Amministrativo; Violazione della lett. B punto 7) della Tabella di valutazione dei titoli di cui all’Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23.02.2009, cui rimanda l’art. 3.2. del Bando di concorso (Allegato A/1); Errata applicazione della nota 7 alla citata Tabella; Violazione dell’art. 2 comma 2 lett.c) dell’Ordinanza Ministeriale 21/2009 nonché della Tabella di corrispondenza di cui all’Accordo ARAN/OO.SS. del 20.07.2000 (Allegato H).

Come esposto, in premessa, il ricorrente lamenta l’illegittimità della graduatoria del Concorso per soli titoli di cui all’art. 554 d.lgs. 297/1994 per il profilo di Assistente Amministrativo, nella parte in cui non attribuisce in suo favore alcun punteggio per il servizio prestato alle dipendenze del Comune di Somma Vesuviana dal 14/12/1981 al 13/12/1994, dapprima quale “addetto alle pulizie” nelle scuole materne e quindi quale “accompagnatore di scuolabus” presso il 3° Circolo Didattico.

Nella fattispecie, il signor Auriemma ritiene che l’operato della P.A. sia viziato da violazione ed errata applicazione delle disposizioni contenute nel bando di concorso e nell’Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23.02.2009 cui lo stesso Bando rinvia per la valutazione dei titoli dei candidati.

In particolare, viene in rilievo l’art. 3.2 del Bando emanato con decreto Prot. n. AOODRCAUff.Dir. 4891/U del 12.03.2010 ove dispone che il punteggio da attribuire ai singoli candidati sia determinato in base alla Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di assistente amministrativo approvata con l’Ordinanza Ministeriale n.21 del 23.02.2009 (allegato A/1).

La citata Tabella prevede alla lettera B) , punto 6), che il servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato dia luogo all’attribuzione di punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Il successivo punto 7) stabilisce che per ogni altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 6), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S., siano attribuiti punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

A sua volta, la disposizione citata rinvia alla nota n. 7 alla tabella di valutazione ove si prevede che: “Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall’art.2 - comma 2 - lett. c) della presente ordinanza.”

In proposito, è doveroso puntualizzare che in passato gli Enti locali erano tenuti per legge a fornire alle scuole materne ed elementari personale inserviente, (vedi art. 91 del Regio Decreto n. 03 marzo 1934 n. 383) sino all’entrata in vigore dell’art. 8 della legge n.124 del 1999 che ha abrogato tutte le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

Tanto chiarito, viene in rilievo l’art. 2 comma 2 lett.c) dell’Ordinanza Ministeriale 21/2009 stabilisce che: *“La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, semprechè detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000 (All. H)”*.

Infine, la Tabella di corrispondenza di cui all’Accordo Aran/OO.SS. del 20.07.2000 prevede che i profili di “bidello accompagnatore di scuola bus” e di “addetto alle pulizie” del comparto Enti Locali trovino corrispondenza nel profilo di “Collaboratore Scolastico” del Personale ATA dello Stato.

Dal quadro normativo così delineato si ricava che il servizio scolastico prestato quale “bidello accompagnatore di scuola bus” e di “addetto alle pulizie” alle dipendenze di un ente

locale tenuto per legge a fornire alle scuole statali personale non docente, deve essere equiparato ai fini del punteggio al servizio prestato alle dipendenze dello Stato quale "Collaboratore Scolastico".

Tanto chiarito, si deve ritenere che il servizio prestato dal ricorrente alle dipendenze del Comune di Somma Vesuviana dal 14/12/1981 al 13/12/1994, dapprima quale "addetto alle pulizie" nelle scuole materne e quindi quale "accompagnatore di scuolabus" presso il 3° Circolo Didattico, debba essere valutato come "**altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti statali**" ai sensi della lett. B, punto 7) della Tabella di valutazione dei titoli allegata al Bando di Concorso, con conseguente attribuzione di punti 0,10 per ogni mese o frazione di mese.

Ne deriva che, per il suddetto periodo lavorativo di 13 anni (156 mesi), il Signor Auriemma aveva diritto al riconoscimento di ulteriori punti 15,60 (0,10 * 156 mesi), per un totale complessivo di punti 41,27, in luogo dei 25,67 punti attribuiti dall'USP di Napoli.

2 – Illegittimità in via subordinata della graduatoria relativa al profilo di Assistente Amministrativo – Violazione della lett. B punto 8) della Tabella di valutazione dei titoli per il concorso al profilo professionale di Assistente Amministrativo di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23.02.2009 ed allegata al Bando di concorso (Allegato A/1)

In via subordinata e per mero scrupolo difensivo, si rappresenta che, nella denegata ipotesi in cui non sussistano i presupposti per l'applicazione della lettera B punto 7) della Tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso, il servizio prestato dal ricorrente avrebbe dovuto essere valutato ai sensi del successivo punto 8).

Tale disposizione prevede infatti che il servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici sia valutato punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Pertanto, anche a prescindere dalla corrispondenza tra i profili di "bidello accompagnatore di scuola bus" e di "addetto alle pulizie" rispetto al profilo di Collaboratore Scolastico, il

servizio prestato dal ricorrente presso il Comune di Somma Vesuviana avrebbe dovuto essere valutato quantomeno con punti 0,05 per ogni mese o frazione, con conseguente attribuzione di ulteriori punti 7,80 (0,05 * 156 mesi), in aggiunta al punteggio di 25,67 riconosciuto dall'USP di Napoli, per un totale di punti 33,47.

3 – Illegittimità della graduatoria relativa al Profilo di Collaboratore Scolastico; Violazione della lett. B punti 2, 3 e 4 della Tabella di valutazione dei titoli di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23.02.2009, cui rimanda l'art. 3.2. del Bando di concorso (Allegato A/4); Errata applicazione della nota 7 alla citata Tabella; Violazione dell'art. 2 comma 2 lett.c) dell'Ordinanza Ministeriale 21/2009 nonché della Tabella di corrispondenza di cui all'Accordo ARAN/OO.SS. del 20.07.2000 (Allegato H).

Quanto all'impugnativa della graduatoria relativa al profilo di Collaboratore Scolastico possono essere riprese le stesse considerazioni svolte nei primi due motivi di ricorso.

In particolare, la corrispondenza tra i profili "bidello accompagnatore di scuola bus" e di "addetto alle pulizie" alle dipendenze di un ente locale tenuto per legge a fornire alle scuole statali personale non docente, ed il profilo di "Collaboratore Scolastico" alle dipendenze dello Stato, risulta assodata in virtù della Tabella di corrispondenza definita nell'Accordo ARAN/OO.SS. del 20/07/2000 recepita nell'Allegato H all'Ordinanza ministeriale n. 21 del 23.02.2009.

Per tale ragione, l'amministrazione scolastica avrebbe dovuto valutare il servizio prestato dal ricorrente presso il Comune di Somma Vesuviana come servizio effettivo prestato in qualità di collaboratore scolastico ai sensi della lett. B punto 2 della Tabella A/4 allegata all'Ordinanza Ministeriale n. 21/2009, con conseguente attribuzione di punti 0,5 per ciascun mese di servizio.

Ne deriva che, per il suddetto periodo lavorativo di 13 anni (156 mesi), il Signor Auriemma aveva diritto al riconoscimento di ulteriori punti 78,00 (0,50 * 156 mesi), per un totale complessivo di punti 97,10, in luogo dei 19,10 punti attribuiti dall'USP di Napoli.

3.1 - In via subordinata e per mero scrupolo difensivo, si rappresenta che, nella denegata ipotesi in cui non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione della lettera B punto 2) della Tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso, il servizio prestato dal ricorrente avrebbe dovuto essere valutato ai sensi del successivo punto 3) ovvero in base al successivo punto 4).

In particolare, il punto 3 prevede che per **ogni altro servizio effettivo comunque prestato** nelle scuole o istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S, siano attribuiti punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Dunque, anche in mancanza di una corrispondenza tra i profili professionali anzidetti, l'amministrazione scolastica avrebbe dovuto valutare il servizio prestato dal ricorrente alle dipendenze del Comune di Somma Vesuviana, come altro servizio prestato presso scuole statali, sia pur con rapporto di lavoro instaurato con l'Ente Locale, con conseguente attribuzione di punti 0,10 per ogni mese, pari a punti 15,60 da sommare al punteggio effettivamente riconosciuto di punti 19,10 (totale 34,70).

A sua volta il punto 4 dispone che il servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici sia valutato punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Pertanto, nella peggiore delle ipotesi, il servizio prestato dal ricorrente presso il Comune di Somma Vesuviana avrebbe dovuto essere valutato quantomeno con punti 0,05 per ogni mese o frazione, con conseguente attribuzione di ulteriori punti 7,80 (0,05 * 156 mesi), in aggiunta al punteggio di 19,10 riconosciuto dall'USP di Napoli, per un totale di punti 26,90.

4 – Violazione di legge (Violazione art. 3 legge 241/90, Difetto di motivazione, Illogicità)

Infine, l'attività della P.A. resistente risulta palesemente viziata da difetto di motivazione.

In particolare, dall'esame dei provvedimenti impugnati non emergono i motivi che hanno indotto l'amministrazione a non attribuire alcun punteggio per il servizio prestato dal ricorrente alle dipendenze del Comune di Somma Vesuviana.

Peraltro, detta decisione risulta affetta da palese illogicità se si considera che le tabelle di valutazione dei titoli relative ai concorsi per i profili di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico prevedono la valutazione anche del servizio prestato presso scuole paritarie alle dipendenze di datori di lavoro privati. (cfr. punto 4 delle Note alle Tabelle di Valutazione di cui all'O.M. n. 21/2009)

ISTANZA CAUTELARE

Ai sensi del comma 7 dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000 n. 205, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia sospendere in via cautelare l'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Il *fumus boni iuris* è reso palese dalle susposte censure alle quali si rinvia integralmente.

Quanto al *periculum in mora*, si fa rilevare come il riconoscimento del minore punteggio comporti, in modo pressoché irrimediabile, una notevole riduzione delle chance lavorative del ricorrente, sia in relazione all'assegnazione degli incarichi di supplenza sia in relazione alla assunzioni a tempo indeterminato per il profilo di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico. Alla luce di tali considerazioni, appare indispensabile ordinare all'amministrazione resistente la sospensione dei provvedimenti impugnati al fine di far pervenire la lite alla decisione di merito "*re adhuc integra*".

CONCLUSIONI

Il ricorrente così conclude: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale,

1. In via incidentale, ordinare la sospensione dei provvedimento impugnati.
2. In via principale, annullare il decreto prot. A00USPNA 2431 del 28.08.2010 a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli con il quale sono state approvate le graduatorie provinciali permanenti relative al personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, ai sensi dell'art. 554 del d.lgs. 297/2004.
3. In via principale, annullare la graduatoria provinciale permanente definitiva del Concorso per soli titoli di cui all'art. 554 d.lgs. 297/1994, per il **Profilo di Assistente**

- Amministrativo**, nella parte in cui non riconosce al ricorrente alcun punteggio per il servizio prestato alle dipendenze del Comune di Somma Vesuviana dal 14/12/1981 al 13/12/1994, dapprima quale “addetto alle pulizie” nelle scuole materne e quindi quale “accompagnatore di scuolabus” presso il 3° Circolo Didattico e ,segnatamente, nella parte in cui attribuisce allo stesso punti 25,67 anziché punti 41,27, non riconoscendo ulteriori punti 15,60 spettanti per i suddetti titoli di servizio.
4. In via principale, annullare graduatoria provinciale permanente definitiva del Concorso per soli titoli di cui all’art. 554 d.lgs. 297/1994, per il **Profilo di Collaboratore Scolastico**, nella parte in cui non riconosce al ricorrente alcun punteggio per il servizio prestato alle dipendenze del Comune di Somma Vesuviana dal 14/12/1981 al 13/12/1994, dapprima quale “addetto alle pulizie” nelle scuole materne e quindi quale “accompagnatore di scuolabus” presso il 3° Circolo Didattico e ,segnatamente, nella parte in cui attribuisce allo stesso punti 19,10 anziché punti 97,10, non riconoscendo ulteriori punti 78,00 spettanti per i suddetti titoli di servizio.
5. In via subordinata alla domanda di cui al punto 3, annullare la graduatoria provinciale permanente definitiva del Concorso per soli titoli di cui all’art. 554 d.lgs. 297/1994, per il **Profilo di Assistente Amministrativo**, nella parte in cui non riconosce al ricorrente alcun punteggio per il servizio prestato alle dipendenze del Comune di Somma Vesuviana dal 14/12/1981 al 13/12/1994, dapprima quale “addetto alle pulizie” nelle scuole materne e quindi quale “accompagnatore di scuolabus” presso il 3° Circolo Didattico e ,segnatamente, nella parte in cui attribuisce allo stesso punti 25,67 anziché punti 33,47, privandolo di ulteriori punti 7,80 spettanti per i suddetti titoli di servizio.
6. In via subordinata alla domanda di cui punto 4, annullare la graduatoria provinciale permanente definitiva del Concorso per soli titoli di cui all’art. 554 d.lgs. 297/1994, per il **Profilo di Collaboratore Scolastico**, nella parte in cui non riconosce al ricorrente alcun punteggio per il servizio prestato alle dipendenze del Comune di Somma Vesuviana dal 14/12/1981 al 13/12/1994, dapprima quale “addetto alle pulizie” nelle

scuole materne e quindi quale "accompagnatore di scuolabus" presso il 3° Circolo Didattico e ,segnatamente, nella parte in cui attribuisce allo stesso punti 19,10 anziché punti 34,70, privandolo di ulteriori punti 15,60 spettanti per i suddetti titoli di servizio.

7. In via subordinata alle domande di cui al punto 6, annullare la graduatoria provinciale permanente definitiva del Concorso per soli titoli di cui all'art. 554 d.lgs. 297/1994, per il **Profilo di Collaboratore Scolastico**, nella parte in cui non riconosce al ricorrente alcun punteggio per il servizio prestato alle dipendenze del Comune di Somma Vesuviana dal 14/12/1981 al 13/12/1994, dapprima quale "addetto alle pulizie" nelle scuole materne e quindi quale "accompagnatore di scuolabus" presso il 3° Circolo Didattico e ,segnatamente, nella parte in cui attribuisce allo stesso punti 19,10 anziché punti 26,90, privandolo di ulteriori punti 7,80 spettanti per i suddetti titoli di servizio.
- Condannare la P.A. resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari, da attribuirsi all'Avv. Ferdinando Gelo per anticipo fattone.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il presente procedimento è esente ai sensi dell'art. 10 della legge n. 533 /1973, trattandosi di giudizio in materia di pubblico impiego.

Pozzuoli 27.09.2010

Avv. Ferdinando Gelo



Procura Speciale

Delego a rappresentarmi e difendermi, nel presente atto ed in ogni fase e grado del relativo procedimento, comprese le fasi di esecuzione e d'impugnazione, l'Avv. Ferdinando Gelo, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresi quelli di transigere, rinunciare, nonché quella di farsi sostituire. Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/1996 e successive modifiche di essere informato che i miei dati personali saranno utilizzati ai soli fini del predetto incarico e presto il mio consenso al loro trattamento, anche attraverso sistemi elettronici ed informatici. Eleggo domicilio presso la UIL Scuola con sede in Corso Arnaldo Lucci n. 102

Aurilano Alpolo

Autentica


RELATA DI NOTIFICAZIONE

Su istanza del ricorrente come sopra rappresentato e difeso si notificò a:

- 1. Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli in persona del suo rappresentante legale p.t. domiciliato ope legis in Napoli Via Diaz 11 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato l'atto che precede a mani dell'impiegato

12 OTT 2010

INSP CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato l'atto che precede, ad esso destinatario all'indirizzo indicato, consegnandone copia a mani

Sig. **Anna Esposito** T.Q. ivi addetto alla ricezione atti, stante la precaria assenza dal Leg. Rapp. da **Umberto Barone** Ufficiale Giudiziario B3

- 2. VESPA ROBERTA nata a Napoli 08/02/1973, residente in Via S. Antonio a Capodimonte, 46 80131 NAPOLI;

La busta chiusa sigillata con la croce a mani...
T.Q. capace e... stante la sua precaria assenza e di...
Napoli, li...
14 OTT. 2010...
CORTE DI APPELLO - NAPOLI
Ufficiale Giudiziario C/1
BRUZZANO ANNA

- 3. FIERRO VINCENZO nato a Napoli il 20/07/1961, residente in Via S. Alfonso dei Liguori, 16 80131 NAPOLI.

- 4. Esposito Giuseppe nato a Napoli il 18.12.1957, residente in Viale Moscati n. 10 Carcola (NA)

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato l'atto che precede, ad esso destinatario all'indirizzo indicato, consegnandone copia a mani dell'impiegato, stante la precaria assenza dal Leg. Rapp. da...
Napoli, li...
13 OTT 2010
CORTE DI APPELLO - NAPOLI
UFF. GIUDIZIARIO ES
Rosario Guocola

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ordinanza collegiale della Quarta Sezione del TAR Campania – Napoli del 24.11.2010, n. 817, al fine di conseguire un’effettiva conoscenza del ricorso da parte dei contro interessati, individuati nei soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti dei Concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 d.lgs. 297/94 del personale ATA, per i profili di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico, che, a seguito dei provvedimenti impugnati, hanno sopravanzato il ricorrente.